



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praegianum

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 144 DEL 04.12.2024

OGGETTO: Costituzione Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2024. Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2024 ex art. 8 del CCNL 16.11.2022.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 13.31, convocata nelle forme di legge, si è riunita, in modalità telematica ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento sul funzionamento della G.C., la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
ANNA MARIA CASO SINDACA	X	
MARIO CAPUANO ASSESSORE	X in remoto	
AGOSTINO AMENDOLA ASSESSORE	X in remoto	

Assenti: /////
;

Partecipa in presenza il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Mancino;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali è disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di comparto, in base alle quali si prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè: contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico e contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Rilevato che l'art. 40, comma 3-quinques, del citato D.Lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Dato atto che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

Visto l'art. 8 del CCNL - 2022, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, fermo restando che tali criteri possono essere negoziati con cadenza annuale (*comma 1*);

Dato atto che nella Delegazione trattante del 05.12.2023, la parte pubblica e la parte sindacale hanno proceduto alla stipula del *contratto decentrato normativo* a valere per il triennio 2023/2025, dando atto che a seguito della sottoscrizione definitiva del successivo CCNL a valere per il triennio 2022/2024, si procederà al rinnovo del predetto CCDI per disciplinare a livello decentrato i nuovi istituti contrattuali rimessi a tale livello;

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL - 2022, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo disciplinate dall'art. 67 del CCNL relativo al triennio precedente 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018, che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha previsto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

Rilevato che l'art. 67 del succitato CCNL del 21.05.2018 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, comprensive delle risorse previste dal comma 7 dell'art. 32 del medesimo CCNL, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

Rilevato che il succitato art. 79, nel dettaglio, dispone:

1. Al comma 1 che a decorrere dall'anno 2023 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, che, comprensivo degli importi indicati al medesimo comma 1, lettera b), c) e d), e delle risorse già a carico del bilancio indicate dal comma 1-bis dello stesso articolo 79, resta confermato anche per gli anni successivi;
2. Al comma 2 che gli enti possono altresì destinare al Fondo per la CCDI risorse variabili, da determinare di anno in anno, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL – 2018, nonché di ulteriori risorse variabili aggiuntive indicate alle lettere b) – c) e d) dello stesso comma 2 e finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'Ente, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
3. Al comma 3 che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con decorrenza dall'esercizio 2022, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili e le risorse destinate all'area delle elevate qualificazioni di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018, precisando che tali risorse non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;

Rappresentata la necessità di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del *contratto integrativo di parte economica* per definire le modalità di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli istituti recepiti a livello decentrato e all'incentivazione della produttività individuale e collettiva *per l'anno 2024*;

Considerato che negli ultimi anni il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento varie misure di contenimento della spesa di personale destinata al trattamento accessorio e alla contrattazione decentrata e, pertanto, in sede di costituzione del fondo, bisogna tener conto delle disposizioni dettate:

- dal comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013 che ha reso permanente le riduzioni del fondo operate in base alla disciplina introdotta dal comma 2bis dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2010 e dall'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, con il quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;

Preso atto che la R.G.S. con il parere MEF prot. 251040 del 03/12/2018, ha precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto dei limiti di spesa, bisogna fare riferimento all'”*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*”, come definito dall'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, all'”*ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*”, a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del medesimo contratto collettivo e all'”*ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*”, come individuate ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999;

Verificato che:

- > con la sottoscrizione del CDI anno 2016 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, dal quale si rileva che il fondo delle risorse stabili e variabili è stato quantificato in un importo di € 47.179,00, al netto delle risorse pari ad € 22.012,17 non soggette al limite di spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017;
- > in forza del parere reso dal MEF con nota prot. 251040 del 03/12/2018, il fondo relativo all'anno 2016 è stato rideterminato in € 114.950,00, comprensivo delle risorse destinate alle posizioni organizzative per un importo di € 63.271,00 e delle risorse per il lavoro straordinario fissato in un importo pari ad € 4.500,00 ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999, e, pertanto, tale importo rappresenta il tetto del fondo da non superare per gli anni futuri;

Dato atto che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, e che, con determina dirigenziale del responsabile del Settore Finanziario n. 57 RG N.552 del 08.11.2024, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili, quantificato in un importo pari ad € 43.222,28, in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 79 comma 1 del CCNL - 2022;

Considerato che spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio;

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale intende procedere all'integrazione del fondo delle risorse decentrate utilizzando risorse aggiuntive:

- ⇒ in base al comma 2 – lettera b) dell'art. 79, destinando l'importo di € 5.700,00 pari al 1,2% del monte salari 1997, al finanziamento della produttività individuale e organizzativa di cui all'art. 80, comma 2 – lettera a) e b), del CCNL 16.11.2022;
- ⇒ al finanziamento degli istituti contrattuali tesi a garantire l'espletamento delle attività e degli adempimenti correlati al miglioramento dei servizi resi all'utenza per un importo pari ad € 4.000,00, ai sensi dell'art. 79, comma 2 – lettera c);

Preso atto che, in relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 79 del CCNL – 2022, innanzi richiamato, l'Amministrazione, accertato che nel bilancio di previsione 2024/2026 sussiste la disponibilità della connessa capacità di spesa, determinata in un importo pari ad € 1.172,22, pari allo 0,22% del monte salari anno 2018, intende procedere all'integrazione del fondo utilizzando risorse aggiuntive in applicazione dell'art. 1, comma 604 della Legge di bilancio 2022, da destinare al finanziamento degli incentivi di performance individuale e organizzativa correlate al raggiungimento degli obiettivi di produttività per il miglioramento dei servizi resi all'utenza indicati nel PEG e per l'implementazione delle attività e delle procedure finalizzate alla realizzazione dei piani e dei progetti correlati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Rilevata la necessità, ai sensi dell'art. 67, comma 3 – lett. c), del citato CCNL – 2018, di procedere all'integrazione del fondo delle risorse variabili, considerando le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale come di seguito illustrato:

- il fondo delle risorse variabili può essere incrementato dagli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, pari ad un importo di € 2.500,00, da erogare al personale dipendente che svolge tali funzioni, nonché di un importo pari ad € 6.500,00 per gli incentivi dovuti al personale impegnato nei procedimenti relativi

agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018, tali somme sono comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente;

- il fondo delle risorse variabili è incrementato con le risorse derivanti dalle maggiori entrate per recupero evasione dei tributi locali, determinate, in via presuntiva, in un importo pari ad € 6.000,00, comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, destinate al personale impegnato nelle attività di recupero;
- in base a quanto previsto dal decreto del 1 agosto 2022, il fondo delle risorse variabili viene alimentato per un importo di € 1.073,60, con finanziamento a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze per favorire l'integrazione delle liste elettorali nell'ANPR, con destinazione agli incentivi per il personale dei servizi demografici;

Ritenuto, altresì, di procedere all'integrazione del fondo delle risorse variabili, per un importo di € 2.848,32, per economie del fondo delle risorse destinate al lavoro straordinario ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera d) del CCNL 2022, e per un importo di € 550,00 per economie del fondo delle risorse stabili ex art. 80, comma 1, del medesimo CCNL, non utilizzate nell'anno precedente;

Precisato che, in base alle indicazioni espresse nel tempo, con varie circolari, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti, le somme indicate ai commi precedenti devono ritenersi "neutre" ai fini del contenimento della spesa destinata al trattamento economico accessorio del personale imposto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Letto e Richiamato l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale il legislatore ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

Rilevato che, con il DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Preso atto che il personale in servizio al 31/12/2018 risulta determinato in n. 12,50 unità considerando i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, preventivamente rapportato a tempo pieno per omogeneità di confronto, e che nell'anno 2024 non si è registrato un incremento del personale in servizio e, pertanto, tale incremento non risulta applicabile;

Ritenuto pertanto di formalizzare la costituzione del fondo delle risorse decentrate, come da prospetto che si allega alla presente con la lettera "A", e che sarà presentata alle OO.SS. per l'avvio della fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione del contratto decentrato di parte economica relativamente all'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2024;

Accertato che il fondo delle risorse stabili e variabili destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2024, è stato quantificato in € 66.922,46, comprensive delle somme pari ad € 20.438,15 afferenti le risorse non soggette a riduzione, e che risulta rispettato il limite di spesa relativo all'anno 2016 imposto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, come si evince dalle tabelle di cui all'allegato "A", che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'incremento delle risorse variabili, fermo restando l'obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali, è condizionato:

- a) al rispetto dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio dell'Ente, con particolare riferimento al pareggio di bilancio e agli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (*art. 67, comma 6, CCNL 21.05.2018*);
- b) all'autorizzazione dell'incremento da parte dell'Ente, con apposita deliberazione giuntale, e, comunque, sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa (*Parere ARAN RAL_1551_Orientamenti Applicativi del 28.10.2013*);
- c) al rilascio di apposita certificazione da parte del Revisore dei Conti, come previsto dalla scheda denominata "Specifiche informazioni sulla Contrattazione Integrativa (SICI)" inserita nel Conto Annuale (*art. 40bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001*);

Rilevato che tali risorse sono previste negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 20.12.2023;

Accertato che, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia, la spesa conseguente all'incremento delle risorse decentrate è preordinata e rispettosa del principio del contenimento della spesa di personale, di cui al comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 e dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché per la certificazione dei relativi oneri relativamente all'incremento delle risorse decentrate effettuato in forza delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 79 del CCNL – 2022;

Atteso che a seguito sottoscrizione in Delegazione Trattante dell'Ipotesi di CCDI, si procederà, nel rispetto delle disposizioni contenute al comma 6 dell'art. 8 del CCNL 16.11.2022, ad inviare la richiesta di parere al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

Valutata l'esigenza, nelle more dell'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del *contratto integrativo di parte economica* per l'anno 2024 da concordarsi con le parti sindacali, di fornire alla Delegazione trattante di parte pubblica un atto di indirizzo per un ottimale utilizzo delle risorse decentrate disponibili nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza fissati dalla normativa vigente;

Constatato che, conformemente a quanto previsto dalle relazioni illustrative allegate ai contratti nazionali di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nell'espletamento delle attività correlate alla stipulazione dei contratti decentrati integrativi, devono garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede e, inoltre, che:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dal competente organo di direzione politica;
- spetta, quindi, all'organo di governo formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, nonché fornire specifiche indicazioni in ordine alle scelte che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse decentrate;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 89 del 05.06.2023, con la quale si è provveduto a costituire la Delegazione trattante di parte pubblica, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL del 16.11.2022 per il personale del Comparto Funzioni locali;

Viste le disposizioni contenute:

- Nel d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 – *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, in particolare, il Titolo III che disciplina la contrattazione collettiva nazionale e quella decentrata, il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali negli enti pubblici;
- Nel d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare, l'art. 48 che attribuisce all'organo esecutivo la competenza degli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, comma 1, nelle funzioni degli organi di governo;
- Nel D.lgs. 27 Ottobre 2009, n. 150, recante l'attuazione della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 14.11.2019, con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ha adeguato la disciplina sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Praiano alle nuove disposizioni introdotte dalla Riforma sul lavoro pubblico, c.d. Riforma Madia, e ha ridefinito la disciplina in merito all'attuazione del Ciclo di gestione della performance, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II del D.lgs. n. 150/2009;

Dato atto, che in attuazione dei principi introdotti dal D.lgs. n. 150/2009, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 74/2017, questo ente ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e del personale con l'approvazione del sistema di valutazione ricettiva dei nuovi criteri previsti dal succitato decreto come da piattaforma normativa per il triennio 2023/2025 del Contratto Decentrato, giusta delibera di Giunta comunale n. 179 del 21.12.2023;

Dato atto che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

1. **DI RENDERE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili di cui all'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, per il finanziamento degli istituti contrattuali previsti dal contratto decentrato di parte normativa e di parte economica per l'anno 2024, come da prospetto predisposto dal Responsabile del Settore finanziario – gestione economica del personale, che si allega alla presente con la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che la costituzione del fondo delle risorse decentrate rispetta i vincoli sul contenimento delle risorse destinate al salario accessorio, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
4. **DI DEMANDARE** al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica l'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2024, nel rispetto del vigente CCNL del 16.11.2022, e l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto;
5. **DI EMANARE** apposito atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2024 per la definizione dei criteri e modalità di utilizzo delle risorse decentrate, e precisamente, le seguenti direttive:
 - a) di tenere in debito conto delle disposizioni contenute all'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001, così come riformulato dall'art. 54 del D.lgs. n. 150/2009, secondo il quale “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.”;
 - b) di limitare la contrattazione decentrata solo agli istituti e gli aspetti dei medesimi rimandati a tale livello di contrattazione dal comma 4 dell'art. 7 del CCNL 16.11.2022, ciò al fine di non comprimere il potere gestionale dirigenziale ed evitare di generare clausole difformi illegittime e quindi inapplicabili;
 - c) di garantire il mantenimento dell'istituto della turnazione relativamente al Servizio di Polizia Municipale;
 - d) di confermare la disciplina per il finanziamento del fondo per compensare l'attribuzione al personale di compiti che comportano specifiche responsabilità, allo scopo di garantire una graduale e razionale distribuzione dei compiti e delle funzioni in capo alle strutture di massima dimensione nel segno dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, e con l'obiettivo di orientare l'uso di tale istituto in funzione di un miglioramento della produttività e dei servizi resi all'utenza;
 - e) di prevedere la realizzazione di una procedura selettiva per l'attribuzione dei “differenziali stipendiali”, mediante il riconoscimento della progressione economica all'interno delle Aree di classificazione, in base alla disciplina introdotta dall'art. 14 del CCNL del 16.11.2022, per una quota limitata di dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2 del medesimo art. 14;

- f) di stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito finanziamento degli istituti contrattuali fissati dal contratto decentrato integrativo, sono destinate alla performance organizzativa e al premio individuale in relazione alla produttività e al miglioramento dei servizi istituzionali resi all'utenza;
 - g) di precisare che le risorse di cui al punto precedente, da utilizzare per l'attribuzione di compensi incentivanti destinati al personale, siano correlati alla produttività individuale per implementare i servizi di particolare rilievo per l'utenza, la cui corresponsione si baserà sull'attuazione degli obiettivi predefiniti nel Piano degli obiettivi ed assegnati ai responsabili di Area per servizio e centro di responsabilità;
 - h) di assicurare che l'incentivazione di cui al precedente punto deve realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo in modo selettivo, solo a conclusione del processo di valutazione attestato dall'O.I.V. e sulla base di risultati accertati, evitando concretamente l'elargizione a pioggia di somme destinate al salario accessorio;
6. **DI DARE ATTO** che il fondo complessivo delle risorse stabili e delle risorse variabili di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, è quantificato in un importo di € 66.922,46, dando atto che:
- a) una quota parte del fondo delle risorse stabili, pari ad € 35.594,51, è destinata al finanziamento delle risorse con carattere di stabilità e continuità quali i differenziali di progressioni economiche storicizzate e le quote dell'indennità di comparto, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 80, comma 1 – primo periodo, del CCNL del 16.11.2022;
 - b) il predetto fondo comprende, altresì, le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale, quantificate per un importo pari ad € 10.073,60, comprensive di oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, inserite ai sensi dell'art. 67, comma 3 – lettera a) e lettera c) del CCNL 21.05.2018, e destinate al finanziamento del premio incentivante correlato alla produttività dei servizi richiamati nel prospetto allegato;
 - c) le risorse, di cui al punto precedente, saranno rese disponibili solo a seguito verifica in ordine alla effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati, in base ai quali viene realizzato l'auspicato incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate;
 - d) le restanti risorse pari ad € 21.254,35 sono destinate al finanziamento degli istituti contrattuali disciplinati dal CCDI di parte normativa e dall'art. 80, comma 2, del CCNL di comparto del 16.11.2022;
7. **DI PRECISARE** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi dell'organo politico di governo;
8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario, competente in materia di personale, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla RSU aziendale;
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed unanime votazione, ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA SINDACA
F.to Dott.ssa Anna Maria Caso

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art.32, comma1,della legge 18 giugno 2009, n.69).

Praiano, lì 06/12/2024

Il Pubblicatore on-line
f.to Dott.ssa Carmela Mancino

- Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/12/2024 al 21/12/2024

Praiano, lì 06/12/2024

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma4,del D. Lgs. n.267/2000);

Praiano, lì 06/12/2024

Il Pubblicatore on-line
f.to Dott.ssa Carmela Mancino